

1931 e il 1° giugno 1939, con le quali l'indennità da liquidarsi al dr. Egnazio Giordani in caso di cessazione dal servizio venne determinata in cinque annualità di stipendio, ritenendo come retribuzione fissa anche la tredicesima mensilità, la quota di partecipazione agli utili e la gratificazione annuale;

Considerando che dette deliberazioni, essendo state accettate dal dr. Giordani, costituiscono un contratto tra le parti, e che del resto tale forma di accordo è sanzionata dall'art. 4 del contratto collettivo per i dirigenti dell'I.N.A.

che per quanto attiene alla liquidazione dell'indennità impiego privato detto accordo fauno stato, a meno che l'interferenza per effetto del disposto dell'art. 3 ultimo capoverso del contratto di lavoro dei dirigenti - che sancisce che le loro condizioni di trattamento giuridico ed economico non possono in nessun caso essere inferiori a quelle stabilite per l'altro personale - non ritenga che la somma dovutagli in base agli accordi medesimi sia inferiore a quella che gli potrebbe spettare in base all'articolo 42 del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale;

che il conto, se effettuato in base al citato art. 42 attribuirebbe al dr. Giordani oltre all'indennità di preavviso, una indennità pari